ESTRATTO VERBALE 15 MAGGIO 2024

Per i **criteri di ammissione alla classe successiva** il Dirigente Scolastico fa riferimento al documento inviato ai docenti tramite email il cui testo integrale è qui di seguito riportato:

“Come previsto dall’art.14, c.7 DPR 122/2009 ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. In conformità alla norma, l’istituto ha previsto deroghe per casi eccezionali, motivate e straordinarie al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Le deroghe deliberate dal collegio dei docenti sono contenute dettagliatamente nel “Regolamento per la validità dell’anno scolastico e relative deroghe al limite delle assenze ai sensi del dpr 122/2009”

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. (art.4, comma 5, D.P.R. n. 122 del 22 giungo 2009)

La valutazione nei primi due anni di corso è biennale. I consigli di classe al termine del primo anno, nel valutare gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti, potrebbero ritrovarsi nelle seguenti situazioni:

1. lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc…). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo.
3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC, eventualmente adottando la procedura di sospensione del giudizio prevista dal d.P.R. 122/09, ammette lo studente all’anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
   1. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle **carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in** gruppi omogenei);
   2. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi; ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I
4. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente non è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

**Nelle classi successive alla prima,** i Consigli di classe procedono alla **sospensione del giudizio** (articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009) per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. In particolare:

* per gli alunni delle classi seconde: 3 insufficienze 1-2 aiuti.
* per gli alunni delle classi terze: 3 insufficienze e 1-2 aiuti.
* per gli alunni delle classi quarte: 3 insufficienze e 1-2 aiuti.

Gli aiuti possono essere dati solo per le materie con insufficienze lievi (Cinque). Tali criteri rappresentano delle indicazioni del collegio dei docenti a cui i consigli di classe possono attenersi, ma è chiaro che essi nell’ambito della loro autonomia possono decidere diversamente in funzione dei casi concreti, (Delibera n.6/2019)

* **Per le classi quinte**: si fa riferimento all’articolo 13 del D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 ovvero:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122;

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, (criterio derogato per l’a.s. 2023/2024);

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” Dopo una breve discussione il Collegio approva a maggioranza, **(Delibera n. 05/2024).**